

**ARTICOLO 6 DEL D.LGS. N. 165/2001: VERIFICA DELLE ECCEDEENZE  
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024  
PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022 E DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE**

**Le motivazioni del piano**

In base al combinato disposto degli articoli 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000, gli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal T.U.E.L., provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti e sono tenuti altresì alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15.04.2020 ad oggetto "*DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE*" e ss.mm. ed ii., con particolare riferimento agli indirizzi per le politiche occupazionali nel triennio;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 ad oggetto "*Differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.309 del 30/12/2021;
- il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021 (c.d. "Milleproroghe") ad oggetto: "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*" coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 49 del 28/02/2022, che all'art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies dispone la proroga al 31 Maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs.267/2000;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2021 ad oggetto "*DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE*" e ss.mm. ed ii.;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2021 "*Bilancio di Previsione 2021/2023 – Approvazione*" e ss.mm. ed ii.;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 01/06/2021, e sue ss.mm. ed ii., che, nelle more del perfezionamento delle schede di rappresentazione degli obiettivi di gestione ed al fine di assicurare la continuità nella gestione, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 per la parte relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi individuati nei dirigenti dell'ente e nel Comandante di Polizia Municipale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 13/07/2021, i.e., che oltre ad assegnare le risorse umane e strumentali, ha approvato ed assegnato gli obiettivi di gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il piano dettagliato degli obiettivi, in coerenza con i contenuti del D.U.P 2021/2023 e con il Bilancio di Previsione 2021;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia SARS-CoV-2/COVID-19, c.d. Coronavirus, come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, e che con D.L. n. 221 del 24 Dicembre 2021, convertito con modificazioni in Legge n. 11/2022, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 marzo 2022;

PRESO ATTO inoltre del vigente *Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021*, emesso il 3 febbraio 2021 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, al quale è necessario attenersi come precisato all'articolo 24 *Procedure concorsuali*, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2021 e, da ultimo, del D.L. n. 44/2021 *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021), ed in particolare l'articolo 10 *Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici*;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 8 Maggio 2018 pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/07/2018 "*LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI FABBISOGNI DI PERSONALE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE*" al quale questo atto si conforma;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 l'adozione del Piano della *Performance*, che, per gli enti locali, è unificato nel *PEG*, risulta prodromico alle assunzioni di personale (si veda a tal proposito anche il *punto 2.3 SANZIONI* del decreto ministeriale dell'8 maggio 2018 – G.U. n. 173 del 27/07/2018 ad oggetto *Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*);

PREMESSO che:

- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D.Lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 dispone che *'A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.'*;

DATO ATTO che fino al 31 Dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, così come previsto dal comma 8 dell'articolo 3 della legge n. 56/2019;

DATO ATTO che nel corso dell'esercizio 2021 è stato adottato l'atto deliberativo di G.C. n. 94/2021 ad oggetto *"ARTICOLO 6 DEL D.LGS. N. 165/2001: VERIFICA DELLE ECCELENZE – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023 – PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2021 E DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI CENTO"* successivamente integrato e modificato dagli atti G.C. n. 117/2021, G.C. n. 151/2021, G.C. n. 196/2021 e G.C. n. 241/2021;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che stabilisce *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizioni annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizioni annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*...omissis;

DATO ATTO che l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale come si evince dalle note dirigenziali in riscontro a specifica richiesta del Dirigente del Settore Personale P.G. N.0000588/2022, tutte agli atti d'Ufficio (P.G. 0001460/2022 per i Settori III e IV, P.G. N.0004300/2022 per il Settore II, P.G. N.0010710/2022 e P.G. 0010794/2022 per i Settori VI e VII, P.G. n. N.0010426/2022 per i Settori I e V), e che pertanto non trovano applicazione i vincoli posti dal sopra richiamato art. 33;

RITENUTO a questo punto opportuno, dovendo questa amministrazione attenersi al rispetto dei vigenti vincoli assunzionali e limiti di spesa come rivisti dalla normativa in essere, nella formulazione del PTFP (piano triennale dei fabbisogni di personale) 2022/2024 e del Piano Annuale delle assunzioni 2022, premettere una disamina sull'articolato e complesso argomento della spesa di personale tuttora vigente, per cercare, anche nella forma, di dare trasparenza ai contenuti dell'atto anche alla luce delle disposizioni contenute nel d.P.C.M. del 17 Marzo 2020 ad oggetto *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni* afferente al nuovo metodo di computo della capacità assunzionale, come integrato dall'art. 3 del D.M. 21/10/2020 afferente al computo della spesa in caso di Segreterie convenzionate;

VISTO il complesso quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento degli attuali limiti alla spesa del

personale che i Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti nonché i Comuni compresi nella fascia demografica da 10.000 a 59.999 abitanti sono tenuti ad osservare in sede di programmazione del personale, li si espone di seguito sinteticamente, previo il richiamo del comma 557 dell'articolo unico della finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), ai fini della determinazione del concetto di:

#### **SPESA DI PERSONALE:**

*«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; (abrogato dall'art. 16 del D.L. n. 113/2016 convertito con modifiche dalla Legge n. 160/2016);*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

*557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

*557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»;*

*557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. dove per valore medio del triennio precedente deve intendersi la media di quanto speso a titolo di 'spesa di personale' negli anni 2011/2012/2013, passando così da un limite dinamico (quello precedente) ad un limite statico, come deliberato dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con delibera n. 25/SEZAUT/2014/QMIG del 15/09/2014;*

**RICHIAMATO ALTRESÌ**, il comma 4 *ter* dell'articolo 11 del D.L. 24/6/2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" come convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, che si riporta:

*"4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal **sisma del 20 e del 29 maggio 2012**, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza."*

**RICHIAMATA** da ultimo l'Ordinanza n. 8 del 17 Marzo 2021 *Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, adottata dal Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012;

**VISTO** che il Comune di Cento rispetto al perimetro come ridefinito dall'ordinanza sopra citata ai sensi dell'art. 2*bis*, comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, rientra nell'elenco dei 15 Comuni ancora interessati da **proroga dello stato di emergenza** conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, proroga disposta dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024* – al comma 449, sino al **31/12/2022**;

**DATO ATTO** che questo Ente, in quanto rientrante tuttora nell'ambito del cratere dei Comuni colpiti dalle calamità sismiche del 2012, pur potendo assumere come dato di raffronto per il calcolo della spesa di personale in senso assoluto l'annualità 2011 (D.L. 90/2014, art. 11, comma 4 *ter*), ritiene opportuno aderire al dettato normativo che vige per la generalità degli Enti e quindi assume come valore medio di riferimento da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L.

90/2014, il triennio 2011 – 2012 – 2013, che risulta essere pari ad € 5.457.732,56 come da prospetto sotto riportato:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE n. 296/2006 (Finanziaria 2007)			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 5.478.505,88	€ 5.447.432,87	€ 5.447.258,93	€ 5.457.732,56

PRESO ATTO che con riferimento al rendiconto Esercizio 2020 di cui alla deliberazione di C.C. n. 30/2021, il dirigente con nota del 07/04/2021 P.G. n. 21094, ha attestato il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 557 come da prospetto sotto indicato:

Tipo	media triennio 2011-2013	ANNO 2020 - conto consuntivo
Spesa intervento 01	6.371.273,25	5.478.280,77
Spesa intervento 03	138.946,73	150.785,80
Irap intervento 07	332.245,49	306.410,96
Altre spese	31.591,40	12.071,63
Totale spesa di personale	6.874.056,87	5.947.549,16
Componenti escluse	-1.416.324,31	-1.327.693,85
<b>Componenti assoggettate</b>	<b>5.457.732,56</b>	<b>4.619.855,31</b>

#### **CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE – VALORE SOGLIA (ART. 33 D.L. 34/2019 E D.P.C.M. 17 MARZO 2020)**

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 17 Marzo 2020 ad oggetto **Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 che ridefinisce le regole assunzionali per i comuni in esecuzioni dell'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019;

DATO ATTO che il citato decreto basa il calcolo degli spazi assunzionali sulla quantificazione, per ciascun ente, del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità utilizzando i dati dei rendiconti approvati e che, a scorrimento, saranno via via diversi per ciascuna annualità assunzionale (articolo 1 d.P.C.M.);

RICHIAMATA INOLTRE la Circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, che fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

VISTO ALTRESI' il Decreto 21 ottobre 2020 'Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. (20A06534) (GU n.297 del 30-11-2020)' ed in particolare l'art. 3 'Inquadramento giuridico e trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata', comma 2:

*"Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell'onere per 11/4/2021 il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa";*

DATO ATTO che per il calcolo del cosiddetto **valore soglia** ex art. 33 del D.L. 30/04/2019, n. 34, il D.L. 14

agosto 2020, n. 104 all'art. 57 – comma 3-septies - convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253, prevede che:

*A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della **legge** di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla **legge** 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.*

DATO ATTO che in applicazione del citato Decreto, il Comune di Cento, appartenente alla fascia demografica di cui all'articolo 4, lett. f), **si attesta al di sotto del valore soglia del 27%** di cui alla Tabella 1 del medesimo articolo relativamente al rapporto della spesa del personale dell'ultimo rendiconto approvato (2020) rispetto alla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (*c.d. fascia virtuosa*) e che l'appartenenza a tale fascia è ottenuta facendo riferimento ai rendiconti 2018/2019/2020;

DATO ATTO pertanto che per l'ANNO 2022 il Comune di Cento può incrementare la spesa di personale registrata nel rendiconto anno 2018 (art. 5 comma 1 del d.P.C.M.17/03/2020) per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva di **€ 1.080.387,77**, al netto degli importi afferenti alle facoltà assunzionali residue del quinquennio precedente al 2020 (art. 5, comma 2), come di seguito analiticamente rappresentato nel prospetto che prende a riferimento i rendiconti 2018/2019/2020 considerando l'entrata da TARI come acquisita al P.G. n. 39605/2021:

<b>SOSTENIBILITA' FINANZIARIA (art 33 D.L. 34/2019)</b>			
<b>Tipo</b>	<b>Importi</b>	<b>note</b>	
<b>RENDICONTO SPESA PERSONALE 2020</b>	<b>5.708.598,33</b>	(Art. 2 lett. a ) dpcm 17 Marzo 2020	Circ. Min. Int. n. 1374 del 08/06/2020 punto 1.2
<b>MEDIA ENTRATE CORRENTI 2018-2019-2020 (compresa entrata da TARI – Comunicazione CLARA SpA Prot. 0039605/2021 del 07/07/2021)</b>	<b>36.704.981,56</b>	(Art. 2 lett. b ) dpcm 17 Marzo 2020	Circ. Min. Int. n. 1374 del 08/06/2020 punto 1.2
RAPPORTO	15,55%		
VALORE DI SOGLIA (Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti)	27,00%	(art. 4 Tab 1, lett. f) dpcm 17 Marzo 2020	
DIFFERENZA	11,45%	fascia virtuosa	
ENTRATE	36.704.981,56		
VALORE DI SOGLIA	27,00%	(Art. 4 c. 1 Tabella 1) dpcm 17 Marzo 2020	
VALORE TEORICO	9.910.345,02	(Art. 4 c. 1) dpcm 17 Marzo 2020	
RENDICONTO SPESA 2020	-5.708.598,33		
<b>INCREMENTO TEORICAMENTE DISPONIBILE FINO A RAGGIUNGIMENTO SOGLIA (art 4)</b>	<b>4.201.746,69</b>	(Art. 4 c. 2) dpcm 17 Marzo 2020	
Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio (art 5)			
<b>RENDICONTO SPESA PERSONALE 2018</b>	<b>5.686.251,42</b>	(art. 5 comma 1) - dpcm 17 Marzo 2020	DECRETO 21 ottobre 2020 art. 3 comma 2
PERC. MAX INCREMENTO (TAB 2) (Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti)	19,00%	(art. 5 Tab 2, lett f) anno 2021 - dpcm 17 Marzo 2020	(percentuale per l'anno 2022)
<b>LIMITE DI INCREMENTO SU SPESA RENDICONTO 2018 (art. 5)</b>	<b>1.080.387,77</b>	(art. 5 comma 1) - dpcm 17 Marzo 2020	limite inferiore al valore teorico dell'art 4 c.1
<b>LIMITE INCREMENTO EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE ( valore più basso tra art.4 e art.5)</b>	<b>1.080.387,77</b>	art 7 c.1dpcm 17 Marzo 2020: non rileva per limiti 557	
<b>NUOVO LIMITE DI SPESA (senza utilizzo resti assunzionali quinquennio 2015/2019)</b>	<b>6.766.639,19</b>		

DATO ATTO che per effetto dell'applicazione di tali misure per la definizione delle capacità assunzionali, la spesa teorica annua (calcolata come da definizione dell'articolo 2 comma 1, lett. a del d.P.C.M. in oggetto) afferente al Piano Assunzionale Anno 2022 (ALLEGATO A) di personale a tempo indeterminato, risulta attestarsi in € 457.357,35, e che la maggior spesa derivante dall'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater*, della L. 296/2006 (art. 7 comma 1, d.P.C.M. 27/04/2020);

## **LAVORO FLESSIBILE**

CONFERMATO il limite della spesa per lavoro flessibile sostenuta dall'Ente nell'anno 2009, come già individuato con atto di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2013 ad oggetto: 'Art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 "Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego". Determinazione del limite del 50% della spesa del 2009 per il lavoro flessibile. Integrazione alla propria deliberazione n. 215 del 29/12/2011.'; e successivamente modificato dall'atto G.C. n. 180 del 2/11/2016 cui si rimanda;

RICHIAMATO per quanto concerne il lavoro flessibile, l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ai sensi del quale ...omissis ..."Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.....omissis";

TENUTO CONTO DATO ATTO del sopra richiamato articolo 11, comma 4 *ter*, del D.L. 24/6/2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" come convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 in stato di emergenza;

DATO ATTO che il Comune di Cento si è sempre attenuto al rispetto della normativa di carattere generale;

RAVVISATA la necessità di dover procedere alle seguenti:

### **ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO DI NATURA FLESSIBILE - ALLEGATO B)**

CON RIFERIMENTO al lavoro flessibile, si dà atto che, oltre alle assunzioni in essere e già previste dal PTFP 2021/2023 di cui alla deliberazione n. 94/2021 e ss.mm.ii., si prevedono le seguenti nuove assunzioni:

- n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C per l'ANNO 2022 – Settore III Segreteria Generale e Servizi Demografici – a tempo pieno e per la durata di due mesi, da destinare all'Ufficio Elettorale – Settore III *Segreteria Generale e Servizi Demografici* - in occasione delle prossime tornate referendarie (richiesta del 18/02/2022 agli atti del servizio Personale);
- n. 2 ISTRUTTORI TECNICI (Geometra) - Categoria C - 30/36 ore settimanali (principalmente tramite scorrimento di graduatoria); le assunzioni *straordinarie* della durata massima di un anno, già richieste dal Dirigente del Settore VII *Sportello Unico per le Attività Produttive e Sportello Unico Per l'Edilizia* – con nota prot 6410 del 1/02/2021 di cui n.1 istruttore tecnico da assegnare presso i Servizi Culturali (Archivio) e n. 2 istruttore tecnico da assegnare presso il servizio Sue per l'espletamento delle pratiche riferite al Super Bonus 110%, come da art. 1, commi 69 e 70 della Legge di Bilancio 2021, n. 178/2020, sono in sostituzione del personale assunto da propria graduatoria e dimissionario dal mese di Gennaio 2022;

### **ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE - ALLEGATO C)**

PRESO ATTO della nota P.G. n. 20212 del 01.04.2021 del Commissario delegato per la ricostruzione, Stefano Bonaccini, che prevede, nell'ambito del programma 2021 relativo alle assunzioni di personale a tempo determinato per la ricostruzione, in sostituzione dei rapporti attivati dal Commissario straordinario a mezzo contratto di somministrazione, assunzioni da effettuare tramite selezione pubblica e relativa formazione di graduatorie per diversi profili, da assegnare, previo accordo sull'utilizzo delle graduatorie, a favore di quelle amministrazioni che avessero necessità di acquisire personale esperto, a tempo determinato, per posizioni analoghe o attinenti, al fine di potenziare le proprie strutture;

VISTA altresì la bozza di accordo trasmessa con la citata nota ad oggetto ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE A TEMPO DETERMINATO PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE, da cui si evince l'opportunità e la convenienza di attivare adeguate forme di cooperazione che consentano alla Regione e agli Enti pubblici del territorio della regione Emilia-Romagna coinvolti nelle attività di ricostruzione di acquisire personale a tempo determinato mediante lo svolgimento di uno o più selezioni pubbliche per più amministrazioni con possibilità di utilizzo delle graduatorie da parte

degli Enti per assunzioni a tempo determinato finalizzate a completare le attività di ricostruzione; e che i costi complessivi sostenuti per la procedura di selezione ed il percorso formativo, saranno a carico del Commissario Straordinario per la ricostruzione;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 13/04/2021 è stato stabilito di aderire al sopra descritto ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE A TEMPO DETERMINATO PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE;

DATO ATTO che questo Ente conferma nel Piano Annuale 2022 le assunzioni a tempo determinato già previste e attuate in base al sopra citato Accordo e al Piano triennale delle Assunzioni di Personale 2021/2023 – Piano Annuale 2021, ivi comprese eventuali sostituzioni di personale cessato per dimissioni volontarie, fino al perdurare dell'emergenza (ad oggi prorogata al 31/12/2022), ivi incluse eventuali ulteriori proroghe, trattandosi di professionalità specializzate nelle attività tecnico/amministrative della ricostruzione, come di tutti gli adempimenti alla stessa connessi, per i profili esposti nell'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui spesa risulta peraltro finanziata dalla struttura commissariale Regionale;

### **ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)**

RICHIAMATO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*;

RICHIAMATE le Linee di Mandato di questa Amministrazione approvate con deliberazione Consiliare n. 90/2021, che contemplano le missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per strutturare sin da subito una linea di continuità con le priorità stabilite dal Governo per l'erogazione dei fondi dello stesso PNRR (Allegato 2 delle Linee di Mandato);

PRESO ATTO della Circolare n. 4/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad oggetto *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha intenzione di prevedere un piano di assunzione di personale a tempo determinato per l'implementazione delle singole missioni previste dal PNRR, anche alla luce dell'articolo 31 *bis* *Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno*) - D.L. 152/2021 *Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*. convertito con modificazioni dalla Legge n. 233/2021;

DATO ATTO di avere, in questa prospettiva, manifestato alla Provincia di Ferrara a fronte della proposta pervenuta al P.G. del Comune di Cento il 17/02/2022, n. 9246, positivo interesse alla formazione di graduatorie afferenti ai profili professionali attinenti alla realizzazione del PNRR cui eventualmente attingere posto che prioritariamente ci si avvarrà delle graduatorie che questo Ente avrà in dotazione propria una volta concluse le selezioni pubbliche di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, in corso di pubblicazione (ex PTFP 2021/2023);

RITENUTO PERTANTO di demandare a successivo atto l'eventuale integrazione al presente Piano occupazionale secondo gli step previsti dai rispettivi Settori nell'ambito del PNRR;

CONSIDERATO PERTANTO che nel rispetto della disciplina ordinamentale di cui agli articoli 7 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'articolo 50 del CCNL Funzioni Locali del 20/05/2018 (*c.3 Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20 % del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione...omissis... c.4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono:...*f) *personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;*) nonché delle limitazioni di spesa previste dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm. ed ii, con riferimento agli stanziamenti previsti nel Bilancio 2022/2023/2024, in corso di approvazione e afferenti al lavoro flessibile del PTFP 2022/2023/2024 si dà atto che la spesa di personale risulta contenuta nel limite della spesa anno 2009, rideterminata ai sensi di legge, come si evince dal raffronto di seguito indicato:

tipo	Limite di spesa per contratti di lavoro flessibili (art 9 c. 28 DL 78/2010) (*) (**) (***) (****)	Somme previste nel Bilancio 2022	Somme previste nel Bilancio 2023	Somme previste nel Bilancio 2024
Totale Incarico cococo	15.200,00	0,00	0,00	0,00

Totale somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tempo determinato	487.430,81	160.110,00	63.218,00	63.218,00
	<b>502.630,81</b>	<b>160.110,00</b>	<b>63.218,00</b>	<b>63.218,00</b>
Totale Altri rapporti formativi	20.789,18	0,00	0,00	0,00
Totale lavoro accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CFL	0,00	132.044,00	56.218,00	2.687,00
	<b>20.789,18</b>	<b>132.044,00</b>	<b>56.218,00</b>	<b>2.687,00</b>
<i>Tempo determinato Personale Ricostruzione Sisma - SPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>275.606,00</i>	<i>275.606,00</i>	<i>275.606,00</i>
<i>Tempo determinato Personale Ricostruzione Sisma - RIMBORSO</i>	<i>0,00</i>	<i>-275.606,00</i>	<i>-275.606,00</i>	<i>-275.606,00</i>
<b>Totale Tempo determinato Personale Ricostruzione Sisma (****)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>523.419,99</b>	<b>292.154,00</b>	<b>119.436,00</b>	<b>65.905,00</b>

(\*) Con art 11 comma 4 bis della legge 114/2014, Il limite del 50% della somma impegnata nell'anno 2009 non viene più applicato se rispettati i limiti 557,

(\*\*) La legge 160/2016 che ha convertito DL 113/2016, all'art. 16, c.1 quater, ha disposto l'esclusione dalle limitazioni previste, le assunzioni dirigenziali TD ai sensi dell'art 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000

(\*\*\*) Legge di Bilancio 2018, L. n. 205/2017, art. 1 comma 200: i comuni al fine di garantire il servizio sociale professionale, possono assumere assistenti sociali a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento di spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

(\*\*\*\*) *spesa neutralizzata dal rimborso proveniente dal Commissario Straordinario per la ricostruzione previsto in parte entrata*

## ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO DEL COMANDO – ALLEGATO D)

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dal Collegato al Lavoro – L. 183/2010 - stabilisce che in materia di assegnazione temporanea di personale: *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”*;
- nella disciplina contrattualizzata del Pubblico Impiego non sussiste alcuna norma specifica al riguardo e che secondo la dottrina più consolidata la predetta disposizione legislativa ha carattere generale e residuale, nel senso che può trovare applicazione per tutte le pubbliche amministrazioni a condizione che queste intendano avvalersene, nel senso che la durata del comando di un dipendente pubblico non viene rigidamente predefinita per legge, nella durata massima di tre anni, bensì commisurata al persistere delle ragioni che lo hanno determinato (nello stesso senso si rimanda al parere n.0059909 del 24/12/2003 del Dipartimento della Funzione Pubblica);
- anche per effetto della Legge di Bilancio n. 178/2020, commi da 797-802, e per l'avvenuta realizzazione di quanto previsto nel piano assunzionale 2021/2023 si conferma per il PTFP 2022/2024 il seguente fabbisogno di **personale in comando da altri enti**:
- Settore V – *Servizi alla Persona e Servizi Culturali*, in forza della Convenzione per la Gestione in forma associata per dei SERVIZI SOCIO SANITARI, tra l'Azienda USL di Ferrara ed il Comune di Cento quale Comune responsabile dell'Ufficio di Piano Alto Ferrarese e Capofila Gestionale per i Comuni del Distretto Ovest delle funzioni Socio Assistenziali (delibera G.C. n. 249/2021 – Scadenza convenzione 31/12/2024), si prevede il comando dall'Azienda ASL al nostro Ente, di n. 2 (due) Assistenti Sociali, al fine di garantire e perseguire, conformemente alle linee regionali in materia, il ruolo che il Servizio Sociale territoriale è chiamato ad assumere, nell'ambito della programmazione territoriale, nel quadro delle fragilità e delle risorse della comunità di riferimento, di soggetto promotore e sostenitore attivo delle iniziative e dei progetti rivolti alla comunità, finalizzati a prevenire situazioni di disagio ed emarginazione, azioni volte a ridurre il grado di vulnerabilità delle persone o delle famiglie, anche attraverso processi di

co-progettazione con gli altri attori sociali, valorizzando le forme di autorganizzazione, formalizzate e non, già presenti sul territorio;

- Settore V – *Servizi alla Persona e Servizi Culturali*, in forza della Convenzione di cui alla deliberazione consigliare n. 99/2021 (scadenza convenzione 31/12/2024), tra i Comuni di Cento, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico e Bondeno per la Gestione in forma associata dei Servizi Socio – Assistenziali di cui alla sopra citata Convenzione Asl /Comune di Cento, si prevede altresì l'attivazione del Comando verso il Comune Capofila Gestionale (Cento), di n. 5 (cinque) Assistenti Sociali di cui n. 2 (due) dal Comune di Terre del Reno e n.2 (due) dal Comune di Poggio Renatico, n. 1 (uno) dal Comune di Vigarano Mainarda come da articolo 7 della Convenzione;

## **ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – ALLEGATO A)**

DATO ATTO che nel corso del presente esercizio (**2022**), come da documentazione agli atti, si registrano le seguenti cessazioni:

<b>CAT. GIURID.</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>DAL</b>	<b>MOTIVO</b>
C	1 AGENTE PL	01/03/2022	Dimissioni volontarie
C	1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (Servizio Personale)	25/06/2022	Dimissioni volontarie
D	1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (Servizio Personale)	01/10/2022	Mobilità

DATO ATTO che nel rispetto delle linee di indirizzo di cui al Decreto del Ministero per la Semplificazione e la PA del 8/05/2018, l'attività di programmazione dei fabbisogni di cui al presente provvedimento 'contempla' il nuovo assetto organizzativo apportato alla Struttura Organizzativa con l'atto deliberativo G.C. n. 283/2019 come da ultimo integrato dalla delibera G.C. n. 28/09/2021, ad oggetto "*MACRO STRUTTURA COMUNALE – PARZIALE MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 283/2019*", posto che i Responsabili di Settore hanno prioritariamente realizzato interventi di revisione organizzativa tramite gli istituti della mobilità interna, anche intersettoriale;

RICHIAMATE le note dirigenziali, agli atti dell'ufficio personale, con le quali si segnalano le esigenze dei fabbisogni di personale per il triennio 2022 – 2023 e 2024 – Piano Annuale 2022, afferente ai rispettivi Uffici e Servizi, rappresentato nell'ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

## **SCORRIMENTO E UTILIZZO DI GRADUATORIE**

PREMESSO CHE con riferimento alla disciplina circa lo scorrimento delle graduatorie (la cui validità, per inciso, è stata ricondotta a due anni dalla loro pubblicazione dall'articolo 1, comma 149 della Legge di Bilancio 2020, n. 160/2019) è opportuno richiamare le seguenti disposizioni:

- l'articolo 91, comma 4, del Testo Unico Enti Locali "*Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*",
- la Legge n. 8/2020 di conversione con modifiche del D.L. n. 162/2019 (cosiddetta MILLE PROROGHE) che all'articolo 17, comma 1-bis prevede che *Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

DATO ATTO che per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti, prevista dall'articolo 9, comma 1, della Legge 3/2003 e dall'articolo 3, comma 61, della Legge 350/2003, questo Ente si riserva la facoltà di potervi ricorrere nell'ottica della collaborazione tra Enti e nel rispetto dei primari principi di economicità ed efficacia cui ogni Pubblica Amministrazione è chiamata a tendere, posto che l'effettuazione delle selezioni pubbliche in regime di emergenza da pandemia Covi-19 risulta oltremodo complessa;

RICHIAMATO in questa sede l'esito della procedura selettiva approvata con determinazione n. 1714/2020 afferente al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI (CATEGORIA C) A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO, di cui n. 1 da assegnare al Settore V *Servizi alla Persona e Servizi Culturali* – nello specifico al *Servizio Turismo* (G.C n. 109/2020), che ha visto, per il posto in oggetto, in successione le dimissioni di n. 2 candidati idonei della graduatoria approvata con determina n. 914 del 23/09/2021 assunti per la copertura del posto;

RITENUTO OPPORTUNO, per le sopra riportate motivazioni e per il fatto che la graduatoria risulta esaurita, ricorrere per la copertura del posto in oggetto, qualificato in questa sede col profilo professionale di Istruttore Servizi Culturali Categoria C, all'utilizzo della graduatoria in corso di validità dell'Unione Intercomunale Terred'Acqua che ne ha concesso l'utilizzo;

DATO ATTO che questa amministrazione nelle procedure assunzionali opera nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 34 *bis* del D.Lgs. 165/2001, *Disposizioni in materia di mobilità del personale*;

CONSIDERATO che negli ultimi anni si è registrato un significativo calo di personale presso tutti i settori dell'Ente (come si vince dai prospetti riportati in ciascun Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale) sia per l'età anagrafica dei dipendenti, sia per le nuove possibilità di pensionamento introdotte dalla riforma della disciplina previdenziale, che determina un necessario impulso alla riorganizzazione ed al reclutamento di personale, a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione seppure nel rispetto di un regime vincolistico stringente;

RITENUTO DI CONFERMARE per il Piano Annuale 2022 quanto già previsto e motivato dal PTFP di cui alla deliberazione G.C. n. 94/2021 e s.m.i., rappresentato nell'ALLEGATO A) al presente provvedimento, prevedendo le ulteriori necessità espresse dai Responsabili di Settore per il PTFP 2022 – 2023 – 2024, precisando che, le procedure concorsuali e/o gli scorrimenti di graduatoria ivi previsti, se non preceduti da previa mobilità, è per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della L.56/2019:

- N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVO CONTABILI - Categoria D, 36/36 ore settimanali, da assegnare all'U.O.C. *Centrale Unica di Committenza - Settore VII – SUAP-SUE* come richiesto dal Dirigente *ad interim* con nota P.G. n. 10710/2022; si precisa che l'unità, pari profilo e categoria richiesta con nota P.G. n.6410/2021 per il medesimo servizio per cessazione del responsabile dal mese di giugno 2021 e da ricoprire tramite mobilità tra enti, non ha conseguito nel corso dell'esercizio precedente alcun esito;
- N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVO CONTABILE - Categoria D - 36/36 ore settimanali, da assegnare al **Settore IV - RAGIONERIA E FINANZE** di cui n. 1 per la cessazione, nel corso del 2021, del Responsabile U.O.C. *Servizio Finanziario e Programmazione* e della conseguente riorganizzazione interna del servizio (nota dirigenziale P.G. n. 1460/2022); n. 1, già previsto a tempo determinato nella programmazione 2021/2023 e convertito in questa sede in assunzione a tempo con l'intento di garantire continuità al servizio nell'ottica dell'imminente ricambio generazionale;
- N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - Categoria D - 36/36 ore settimanali, da assegnare al **Settore I – PERSONALE** per la prevista cessazione, tramite mobilità, dell'unica risorsa principalmente dedicata al *Servizio Pensioni e Previdenza*;
- N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - Categoria C, 36/36 ore settimanali da assumere nel corrente esercizio presso il **SETTORE II – Polizia Locale** – come richiesto dal Comandante responsabile del Servizio nella nota P.G. 4300 del 26/01/2022, principalmente per rimpinguare l'organico e fronteggiare in modo sempre più strutturato i molteplici servizi e obiettivi di settore; per le assunzioni *de quo* sarà prioritario il ricorso allo scorrimento della graduatoria tuttora vigente approvata in convenzione col Comune di Bondeno Comune Capofila, con determinazione n. 945 del 02/10/2020 "*Approvazione graduatoria finale del procedimento selettivo pubblico per titoli ed esami per la copertura di complessivi n.14 posti di agente di polizia locale nel triennio 2019/2021 presso i Comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Cento e Finale Emilia.*", e rettificata con successiva Determinazione dirigenziale n. 993 del 16/10/2020, e solo in caso di esito infruttuoso dello scorrimento della stessa, sarà possibile ricorrere ad eventuale mobilità tra enti e/o scorrimento di altre graduatorie e/o nuova selezione pubblica;
- N. 1 ISTRUTTORE SISTEMI INFORMATICI - Categoria C, 36/36 ore settimanali, da assumere prioritariamente tramite Convenzione con altro Ente per utilizzo di graduatoria di pari profilo e Categoria e, in caso di esito negativo, con Avviso di Mobilità e/o Selezione Pubblica; l'unità è stata richiesta dal Dirigente *ad interim* del **Settore VII – SUAP SUE** - P.G. n.10794/2022, da assegnare Al Servizio Sistemi Informativi;

RICHIAMATA, con riferimento all'articolo 1 della Legge n. 68/1999, *Norme per il diritto al lavoro dei disabili* la *Convenzione per Programma di Inserimento Lavorativo delle persone disabili* sottoscritta tra il Comune di Cento e l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna (PG n. 49185/2021);

DATO ATTO che nei concorsi, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, va riservata ex art. 1014, comma 1, del D.Lgs. 66/2010, la seguente percentuale di posti ai volontari in ferma breve e prefissata che hanno completato, senza demerito, la ferma contratta:

30% dei posti	Per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001
20% dei posti	Per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di Polizia Municipale e Provinciale

RITENUTO OPPORTUNO dare atto che sarà cura del Dirigente del Settore Personale prevedere, nel caso di procedure concorsuali per la realizzazione della presente Programmazione, la quota così come determinata dalla normativa, da destinare ai volontari in ferma breve e prefissata, in subordine alle altre eventuali categorie riservatarie;

PRECISATO CHE le determinazioni afferenti alla presente programmazione 2022/2024 si rendono necessarie in quanto non sono presenti risorse interne da poter ricollocare e/o utilizzare per le esigenze assunzionali rappresentate dai rispettivi dirigenti;

DATO ATTO che le sopra citate assunzioni risultano previste nelle Missioni e Programmi del Bilancio di previsione 2022/2024 in corso di approvazione, ed esposte nel prospetto ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO inoltre che, questo Ente:

- non versa in situazioni di deficitarietà strutturale e di dissesto;
- ha rispettato la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, che risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014 (vedi nota dirigenziale P.G. n. 12024/2022);
- ha provveduto alla revisione ed alla rideterminazione del valore della dotazione organica nel rispetto del limite potenziale massimo previsto dalla normativa di riferimento già citata;
- provvederà alle assunzioni afferenti al presente piano previa adozione del Piano Triennale di Azioni Positive 2022/2024, in corso di predisposizione;
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione, come sopra meglio specificato;
- opera nel rispetto dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs.150/2009 (adozione del piano delle performance), dal momento che, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance, merito e Premio, il Piano della Performance è rappresentato principalmente dagli strumenti di programmazione strategico-gestionale, con particolare riferimento al Piano Economico di Gestione e al PDO, dove vengono puntualmente declinati gli obiettivi gestionali e gli indicatori per il loro raggiungimento; in ottemperanza al disposto normativo si provvederà alle assunzioni afferenti al presente piano previa adozione del Piano della *Performance* - Peg/Piano degli Obiettivi 2022/2024;
- subordina l'attuazione del Piano Annuale 2021 all'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (articolo 9, comma 1-*quinquies*, D.L. n.113/2016);
- è accreditato alla piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- provvede a certificare i crediti, ai sensi dell'art. 9 comma 3-*bis* del d.l. 185/2008, quando ne ricorre il caso;

## **RISORSE VARIABILI – FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022**

### **- OBIETTIVI DI PERFORMANCE**

RICHIAMATO:

- l'art. 67, comma 5, lett. a) e b) del CCNL 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018 - Comparto Funzioni Locali, che recita: *'Gli enti possono destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2,*

in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett.c).';

DATO ATTO che questa Amministrazione nel corso dell'esercizio 2022, posto che ad oggi vige il limite di legge di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, e di Contratto, stante il rinvio al citato art. 23 operato dal comma 7 dell'articolo 67 del CCNL 2016/2018, intende assegnare € 52.208,21 per le finalità di cui all'articolo 67, comma 3, lett) h, in combinato disposto con il comma 4 del medesimo articolo (In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza);

ATTESO CHE le presenti determinazioni relative alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, verranno trasmesse alle OO.SS ed inviate entro 30 giorni dalla loro adozione al Sistema Informativo del personale di cui all'articolo 60 del D.Lgs. n. 165/2001 (SICO);

si approva

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024, come da prospetti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

**ALLEGATO A) - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 – PIANO ANNUALE 2022,**

**ALLEGATO B) - ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO DI NATURA FLESSIBILE**

**ALLEGATO C) - ACCORDO CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE A TEMPO DETERMINATO PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE**

**ALLEGATO D) - PERSONALE DI TERZI IN POSIZIONE DI COMANDO - TRIENNIO 2022/2024**

- il presente piano occupazionale risulta essere contenuto nelle capacità assunzionali del D.M. 17/03/2020 come si evince dai prospetti in premessa esposti e dall'ALLEGATO A);
- la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024 in fase di approvazione ed è rispettoso dei limiti afferenti alla spesa di personale come attestato nella nota dirigenziale P.G. 12024/2022;
- la **dotazione organica** dell'Ente come approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 23 dicembre 2003 e modificata con gli atti deliberativi G.C. n. 36 del 27.02.2009, G.C. n. 232/2009, G.C. n. 109 del 6/07/2011 (recepita dalla delibera di G.C. n. 28 del 28/02/2013 quale allegato B del Regolamento degli Uffici e dei Servizi), dalla GC. n. 172/2013, dalla GC. n. 297/2014, dalla GC. n. 1 dell'8/01/2015 dalla GC. n. 261 del 30/12/2016, dalla GC. n. 139/2016, n. 60/2017, n. 157/2018, n. 280/2018, n. 167/2019, n. 285/2019, n. 109/2020, n. 176/2020, n.214/2020 confermata con delibera di G.C.n. 280/2020, per il 2021 dalla delibera di G.C. n. 94 del 29/04/2021 e rappresentata da ultimo dalla delibera G.C. n. 241 del 23/12/2021, risulta oggi così determinata tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere per effetto della programmazione 2021/2023 e con il presente Piano Triennale 2022/2024 - Annuale 2022:

Dotazione organica alla data del 23/12//2021 (DG 241/2021)		Nuove Assunzioni Programmazione anno 2022	Nuove Cessazioni previste 2022	Nuove Assunzioni Programmazione anno 2023	Nuove Cessazioni previste 2023	Nuove Assunzioni Programmazione anno 2024	Nuove Cessazioni previste 2024	Nuova Dotazione Organica
Cat. A	4	0	0	0	0	0	0	4
Cat. B	6	0	0	0	0	0	0	6
Cat. B3	8	0	0	0	0	0	0	8
Cat. C	94	3	-2	0	0	0	0	95
Cat. D	41	4	-1	0	0	0	0	44
Cat. D3	10	0	0	0	0	0	0	10
Dirigenti	3	0	0	0	0	0	0	3
Dirigenti ex art. 110	1	0	0	0	0	0	0	1

co. 1 TUEL								
<b>TOTALE</b>	<b>167</b>	<b>7</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171</b>

*note:*

*nella dotazione organica sono considerate le conversioni a tempo indeterminato dei Contratti Formazione Lavoro previsti in programmazione*

- la programmazione sopra illustrata si rende necessaria in quanto non vi sono risorse interne da poter ricollocare e/o utilizzare per la copertura dei nuovi posti;
- con successivo atto si provvederà all'eventuale integrazione del presente piano assunzionale al fine di perseguire gli step previsti dai rispettivi Settori nell'ambito del PNRR;
- il presente documento e le determinazioni relative al piano triennale del fabbisogno assunzionale 2022/2024 saranno trasmesse alle OO.SS.;
- entro 30 giorni dall'adozione, i contenuti del presente PTFP saranno trasmessi al Sistema Informativo del personale di cui all'articolo 60 del D.Lgs. n. 165/2001 (SICO).